



COMUNE DI ORMEA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20

OGGETTO: Variante parziale N. 8 al P.R.G.C. del Comune di Ormea. Modifiche Ex Art. 17 - 12° comma L.R. 56/77 e s.m.i.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria di 1° convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

| Cognome Nome | Presente | Assente |
|-------------------------|----------|---------|
| FERRARIS GIORGIO | X | |
| VINAI ITALO | X | |
| MAO ENZO | X | |
| MAO CHRIS | X | |
| OMERO SERENELLA ASSUNTA | | X |
| EL ANI MOHAMMED | X | |
| ORSI GIOVANNI | X | |
| MICHELIS DANILA | X | |
| MINAZZO GIANPAOLO | X | |
| GAI PAOLO | X | |
| BOTTERO ALBERTO | X | |
| Totale | 10 | 1 |

Assiste quale Segretario la Sig.ra CHIABRA MARIA GABRIELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FERRARIS GIORGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune di Ormea è dotato di Piano Regolatore Generale Intercomunale, formato ai sensi del Titolo III della L.R. n. 56/77, adottato dal Consorzio Intercomunale dei Comuni di Ormea e Briga Alta in data 17/03/1990 con delibera consortile n. 2 ed approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 59-24393 del 19/04/1993.
- Successivamente i Comuni di Ormea e Briga Alta, rispettivamente in data 18/12/1993 con delibera consiliare n. 81 e in data 18/12/1993 con delibera consiliare n. 58, hanno sciolto il Consorzio Intercomunale formato tra i due Comuni.
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 31/12/1996 è stata adottata la Variante n. 2 e approvata con D.G.R. n. 15-26774 del 08/03/1999.
- A seguito dell'evento alluvionale del 1994 il Comune di Ormea è stato sottoposto alle misure cautelari dell'art. 9 bis della L.R. 56/77 con provvedimento della Giunta Regionale D.G.R.n. 35-18077 del 07/04/1997. Il Comune di Ormea in data 8/8/1996 prot. 3556 ha contro dedotto al provvedimento regionale proponendo una individuazione di aree da escludere dalle misure cautelari di cui al citato art. 9 bis. Successivamente la Giunta Regionale con D.G.R. n° 35-18077 del 7/04/1997 ha accolto parzialmente la proposta del Comune ed ha definitivamente approvato la delimitazione delle aree sottoposte ai provvedimenti cautelari dell'art. 9 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i..
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 in data 29/12/2004 è stato adottato il progetto definitivo della Variante strutturale n. 3, costituente adeguamento ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.). La stessa è stata approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. 21/12/2009, n. 53-12888.
- È stata approvata definitivamente la Variante Parziale n. 4 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 03/04/2002;
- È stata approvata definitivamente la Variante Parziale n. 5 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21/02/2004;
- È stata approvata definitivamente la Variante Parziale n. 6 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/05/2006;
- È stata approvata definitivamente la Variante Strutturale n. 7 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 16/03/2006, costituente adeguamento cartografico dello Strumento Urbanistico al Progetto ANAS inerente la strada statale n. 28, oggetto della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 81 DPR 616/77.
- È stata approvata definitivamente la Variante Parziale n. 8 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2008;
- È stata approvata definitivamente la Variante Parziale n. 9 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29/11/2011.

Visto l'art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i. il quale ai commi 12 e 13 recita come segue:

12. Non costituiscono varianti del PRG:

- a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;*
- b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;*
- c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;*
- d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;*
- e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;*

f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;

g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;

h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.

13. Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale.

La deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica al PRG.

Vista la Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 35 del 20.02.2017 con la quale veniva affidato il servizio per la redazione della Variante non Variante al Piano Regolatore ai sensi dell'art. 17, 12° comma, della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Dato Atto che in data 20.03.2017 al protocollo generale di questo Ente n. 1371, il Dott. Urbanista Giorgio Scazzino, con studio in Ceva (CN), Via Matteotti, 2, ha consegnato la Variante non Variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. 56/77 e s.m.i., composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1.4b/V8 – Zonizzazione Settore n.4 Cantarana - scala 1:2000;
- Tav. 1.0/V8 – Legenda;
- Relazione illustrativa - Integrazioni alle norme di attuazione.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to (Locci Fabio)

Con votazione espressa per alzata di mano che ha fatto riportare il seguente risultato accertato e proclamato dal Sindaco:

| | |
|-----------------|-------|
| Presenti | n. 10 |
| Astenuti | n. 0 |
| Votanti | n. 10 |
| Voti favorevoli | n. 10 |
| Voti contrari | n. 0 |

DELIBERA

1. Di approvare la premessa narrativa al presente dispositivo che qui si intende interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare la “Variante non Variante” al P.R.G. ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettere a) e c), della L.R. 56/77 e s.m.i., redatta dall'Urbanista Giorgio Scazzino, con studio in Ceva (CN), Via Matteotti 2, pervenuta al protocollo generale di questo Ente n. 1371 in data 20/03/2017, composta da:
 - Tav. 1.4b/V8 – Zonizzazione Settore n.4 Cantarana - scala 1:2000;
 - Tav. 1.0/V8 – Legenda;
 - Relazione illustrativa - Integrazioni alle norme di attuazione.

3. Di dare atto che la modifica sopra approvata non costituisce Variante del Piano Regolatore Generale, ai sensi del precitato art. 17, comma 12, lettere a) e c), della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.
4. Di inviare, ai sensi dell'art. 17, comma 13 della L.R. 56/77 e s.m.i., la presente deliberazione, unitamente agli elaborati approvati, alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Cuneo.
5. Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale l'eventuale assunzione di tutti gli atti gestionali derivanti dalla presente deliberazione.
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dando atto che si è provveduto con separata unanime votazione..

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
FERRARIS GIORGIO
_____ F.to _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CHIABRA MARIA GABRIELLA
_____ F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 12/04/2017 come prescritto dall'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ormea, 12/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
CHIABRA MARIA GABRIELLA
_____ F.to _____

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
- Trattandosi di Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione (art. 89 comma 6 Statuto Comunale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
CHIABRA MARIA GABRIELLA
_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CHIABRA dr.ssa Maria Gabriella